

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, **sabato 10 aprile 2021 alle ore 17:00**, con modalità a distanza mediante **piattaforma di videoconferenza**, si è svolta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere il seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del **Bilancio sociale** per l'anno **2020**;
2. Presentazione del **Bilancio preventivo** per l'anno **2021**;
3. Presentazione del **piano delle attività** per l'anno **2021**;
4. Presentazione e approvazione delle **modifiche statutarie** in adeguamento all'entrata in vigore del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS);
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci dell'Associazione definiti di seguito:

MARIA TERESA BORTOLUZZI (PRESIDENTESSA); CATERINA ANZIL (VICE PRESIDENTESSA); CHRISTIAN GREYTER (AMMINISTRATORE); BEATRICE UNIVERSO (AMMINISTRATRICE); NADIA BATTELLO (AMMINISTRATRICE); LUCILLA MARZULLO (AMMINISTRATRICE); MARTINA ZORATTI (AMMINISTRATRICE);

29 SOCI ORDINARI (4 con delega) dei 55 ISCRITTI e in regola con il pagamento della quota sociale.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Sig.a Maria Teresa Bortoluzzi la quale constata e fa constatare la regolarità della seduta, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

L'Assemblea, preliminarmente e all'unanimità, nomina segretaria la Sig.a Caterina Anzil che accetta.

Sul primo punto all'OdG, la Presidentessa illustra in maniera esaustiva le attività svolte dall'Associazione nell'anno 2020 e il rendiconto economico consuntivo relativo al 2020 che si chiude con un disavanzo di 592,79 euro. L'assemblea, dopo discussione e analisi, all'unanimità delibera di approvare la Relazione attività 2020 e il Conto economico 2020, in allegato al presente verbale copia di entrambe i documenti.

Sul secondo e terzo punto all'OdG, la Presidentessa illustra in maniera dettagliata all'Assemblea le attività per l'anno 2021 e il Conto economico previsionale 2021. In allegato al presente verbale, copia del Conto economico previsionale 2021.

Sul quarto punto all'OdG, la Presidentessa illustra in dettaglio le modifiche apportate allo Statuto in ottemperanza al D. lgs. 117/2017 e in preparazione all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare le modifiche statutarie. In allegato al presente verbale copia di "Statuto OrtoBorto 2021".

Sul quinto punto all'OdG, la Presidentessa dà atto che non vi è nulla altro da discutere o deliberare, e risultando esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18:00 la riunione viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

COPIA DEL VIDEO INTEGRALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA E' DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK: <https://ortoborto.org/assemblea2021/>

La Presidentessa

Maria Teresa Bortoluzzi
Maria Teresa Bortoluzzi
OrtoBorto
Via Luca Petris 9
33030 Ragogna
C.F. 94144070300

La Segretaria

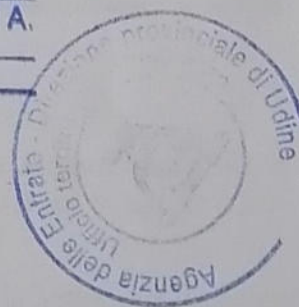
Caterina Anzil
Caterina Anzil

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 20/04/2021
Al N° 243 SEZIONE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTI
consegnato in pari data 20/04/2021

Il Funzionario - 3° area

INGRID TASSOTTI

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ORTOBORTO"

Denominazione, sede e durata

Art. 1 - Nello spirito delle Costituzione della Repubblica italiana e secondo quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è costituita l'Associazione di promozione sociale "OrtoBorto".

L'Associazione ha sede in via Luca Petris n. 9 in Ragnogna (UD). L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è priva di personalità giuridica e ha durata è illimitata.

Scopo

Art. 2 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione non ha finalità di lucro e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'Associazione è diffondere e promuovere l'orticoltura e l'agricoltura sociale come veicolo d'incontro e di promozione delle pari opportunità e per contrastare e prevenire l'isolamento, la discriminazione e il disagio sociale.

In particolare, l'Associazione intende promuovere la pratica e la coltivazione sostenibile dell'orto come strumento di integrazione per persone che vivono situazioni di disagio sociale, come luogo civico di aggregazione, integrazione interculturale, intergenerazionale e sociale attraverso la mobilitazione di risorse del territorio.

Attività

Art. 3 - Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività di interesse generale quali quelle di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17 e nello specifico:

1. Realizzare attività agricole e di produzione orticola, prendendo in affitto o acquistando terreni agricoli da coltivare con metodi naturali e a basso impatto ambientale;
2. Realizzare attività di trasformazione e cessione di prodotti;
3. Collaborare con le istituzioni presenti sul territorio nella realizzazione di eventi culturali, promozione della partecipazione giovanile e cittadinanza attiva;
4. Progettare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà internazionale con le modalità della cooperazione decentrata, nel campo dell'agricoltura sociale e sostenibile;
5. Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini ed i popoli, instaurando rapporti di collaborazione, confronto e dialogo con altre realtà culturali e sociali locali, nazionali ed internazionali;
6. Realizzare autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di inclusione sociale dei minori, dei/delle giovani,

degli immigrati, delle donne e di soggetti svantaggiati;

7. Sostenere e promuovere il rispetto delle diversità di genere, etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, della pace, della cooperazione internazionale ed integrazione razziale;
8. Realizzare azioni di sensibilizzazione per il superamento di ogni discriminazione, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;
9. Realizzare iniziative e campagne per sensibilizzare, comunicare, informare, divulgare, educare e formare sulle tematiche di interesse dell'Associazione;
10. Organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
11. Promuovere manifestazioni di pubblico interesse, attività ricreative e culturali, con particolare attenzione alla realtà locale.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di

cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Soci

Art. 4 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione), condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 5 - L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Registro dei soci. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata dall'Organo di Amministrazione [OdA] all'interessato entro 60 giorni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 6 - Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione o presa di visione per via telematica;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto per i soci minorenni viene esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 8 - La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'OdA.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'OdA, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 9 - La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 10 - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi direttivi

Art. 11 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- l'Organo di Amministrazione [OdA]
- il Presidente
- il vice Presidente
- Il Segretario e il Tesoriere
- Il Revisore dei conti (eventuale)

Assemblea dei soci

Art. 12 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che l'OdA lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14 - Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti nel Registro dei soci da almeno un mese; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere al massimo due deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 15 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

In sede ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C. C.);
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'OdA il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 17 - L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 - Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con la pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Organo di Amministrazione e Presidente

Art. 19 - L'Organo di Amministrazione [OdA] dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. L'OdA può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente dell'OdA, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno dell'OdA saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'OdA.

Art. 20 - L'OdA è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. All'OdA competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- La nomina del Presidente;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'OdA stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 21 - L'OdA si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni dell'OdA sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un amministratore designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni dell'OdA sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri dell'OdA, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e l'OdA e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e dell'OdA e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del OdA salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 23 - Il vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24 - L'OdA decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice Presidente o in subordine il amministratore più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 25 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'OdA e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 26 - Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'OdA, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27 - Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo possono essere svolte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Presidente.

Organo di controllo

Art. 28 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Revisore dei conti o collegio dei revisori

Art. 29 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti o Collegio dei revisori eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto e svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente.

Esso partecipa alle riunioni dell'OdA e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Personale retribuito

Art. 30 - L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Patrimonio

Art. 31 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 32 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 33 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L' OdA dovrà predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Scioglimento

Art. 34 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'OdA, la quale nominerà anche i liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Norme finali

Art. 35 - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, l'OdA incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 36 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.